



Politecnico  
di Bari

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI

Settore Risorse Umane

Ufficio reclutamento, Servizi Previdenziali e Relazioni Sindacali

Ufficio Carriere Personale, Gestione Orario di Lavoro, Anagrafe delle Prestazioni e Autorizzazioni Extra Impiego

D.R. n. 475

**OGGETTO:** emanazione "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia".

### IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di questo Politecnico, emanato con D.R. n. 128 del 19/04/2012;
- VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTA la delibera n. 1208 del 22/11/2017, "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione";
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 46 del 20/03/2018;
- VISTO il vigente "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010", emanato con D.R. n. 284 del 29/07/2014;
- VISTE le delibere del 02/08/2018 del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in ordine alle "modifiche al Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010";

### DECRETA

- Art. 1 -** E' emanato il "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia", il cui testo viene allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale.
- Art. 2 -** Il Regolamento entra in vigore dal 01/11/2018; a decorrere dalla medesima data del 01/11/2018 è abrogato il "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010", emanato con D.R. n. 284 del 29/07/2014.
- Art. 3 -** Il presente Regolamento non si applica alle procedure il cui bando è stato approvato antecedentemente alla data del 01/11/2018, e per le quali continueranno ad applicarsi le norme previste dal precedente "Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010", emanato con D.R. n. 284 del 29/07/2014.

Bari, 08-08-2018

IL RETTORE  
Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO

# REGOLAMENTO DI ATENEIO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 (commi 1 e 4) e 24 (commi 5 e 6) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché dell'art. 1, comma 9, della Legge 4/11/2005, n. 230, in conformità dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (Allegati alla Raccomandazione della Commissione CE dell'11 marzo 2005) e nel rispetto dello Statuto e del codice etico del Politecnico di Bari e preso atto della Delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017.  
In particolare, il Politecnico di Bari, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, come indicato nel successivo art. 2, attiva le procedure per:
  - a) la chiamata a seguito di procedura selettiva dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1 e 4, della Legge n. 240/2010;
  - b) la chiamata, previa positiva valutazione, dei ricercatori a tempo determinato di tipo "Senior", in servizio presso il Politecnico di Bari, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, nel ruolo dei professori di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della medesima Legge n. 240/2010;
  - c) la chiamata, a seguito di procedura valutativa, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio presso il Politecnico di Bari che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della medesima Legge n. 240/2010;
  - d) la chiamata diretta o per chiara fama secondo le disposizioni di cui all'art.1, comma 9, Legge n. 230/2005 ss.mm.ii..

### Art. 2 - Programmazione triennale del fabbisogno di professori di prima e seconda fascia

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delibera l'attribuzione dei posti del personale docente.
2. Nell'ambito della programmazione triennale, almeno un quinto delle risorse disponibili per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, come previsto dall'art. 18, comma 4, Legge 240/2010, deve essere vincolato alla chiamata di coloro che nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari, nel Politecnico di Bari.
3. Fino al 31 dicembre 2019, e comunque fino ad eventuale diversa disposizione normativa, il Politecnico di Bari può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui alla lettera c) del precedente art. 1.  
A decorrere dal 1° gennaio 2020, il Politecnico di Bari può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di prima e seconda fascia per le chiamate di cui alla lettera b) del precedente art. 1.

### Art. 3 - Richieste delle Strutture

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti delle risorse ad esso attribuite e in base alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche, delibera l'attivazione di procedure di chiamata per professori di prima e seconda fascia. Ove docenti dello stesso Settore Scientifico Disciplinare afferiscano a diversi Dipartimenti, le richieste per il Settore sono concordate tra tali Dipartimenti e congiuntamente indirizzate al Consiglio di Amministrazione.
2. La delibera deve essere adottata, previo parere delle Scuole – se attivate – in cui è previsto l'assolvimento

del compito istituzionale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le proposte di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per quelle di professori di seconda fascia, e deve indicare, con adeguata motivazione, una delle seguenti modalità di copertura:

- a. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 o 4, Legge n. 240/2010;
  - b. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, comma 5, Legge n. 240/2010;
  - c. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010;
  - d. chiamata diretta o per chiara fama secondo le disposizioni di cui all'art.1, comma 9, Legge n. 230/2005 ss.mm.ii..
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:
- a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
  - b. le modalità di copertura finanziaria della posizione;
  - c. l'area scientifica e/o il macrosettore e/o il settore concorsuale, di cui al D.M. 29 luglio 2011, n. 336 per il quale viene richiesto il posto;
  - d. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
  - e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico, in coerenza con l'apposito Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico;
  - f. gli standard qualitativi, di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344, e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura o previsti dall'art. 24, comma 5, Legge 240/2010;
  - g. l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.

## TITOLO II - CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA ALL'ESITO DI PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DEL COMMA 1 O COMMA 4 DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010

### Art. 4 - Procedura selettiva

1. La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e sui portali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4<sup>a</sup> Serie Speciale "*Concorsi ed Esami*".
2. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura bandita è di almeno 30 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4<sup>a</sup> Serie Speciale "*Concorsi ed Esami*".
3. Nel bando devono essere specificati:
  - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
  - b. il numero dei posti per i quali è richiesta la copertura;
  - c. il Dipartimento di afferenza;
  - d. la sede di servizio;
  - e. l'area scientifica e/o il macrosettore e/o il settore concorsuale di cui al D.M. 29 luglio 2011, n. 336, per il quale viene richiesto il posto;
  - f. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
  - g. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
  - h. il trattamento economico e previdenziale previsto;
  - i. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
  - j. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
  - k. l'eventuale indicazione degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e di altri ulteriori elementi cui la Commissione dovrà attenersi ai fini della determinazione dei criteri di valutazione;
  - l. l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione, che

- comunque non potrà essere inferiore a dodici;
- m. l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.

#### **Art. 5 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di valutazione**

1. Per le procedure finalizzate alla chiamata di professori di prima fascia, la Commissione valutatrice è composta da 5 professori di prima fascia o docenti stranieri di elevata qualificazione e di posizione accademica di pari livello; per le procedure finalizzate alla chiamata di professori di seconda fascia, la Commissione valutatrice è composta da 3 professori di prima fascia o docenti stranieri di elevata qualificazione e di posizione accademica di pari livello.  
La Commissione valutatrice è nominata con decreto rettorale e i suoi componenti vengono individuati come segue:
  - per i posti di professore di prima fascia, il Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto designa un professore eventualmente individuato tra i docenti di ruolo del Politecnico di Bari, e propone un elenco composto da almeno 8 professori non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Bari ovvero di uno stesso altro Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 3, 4 e 5; fra i nominativi presenti in quest'ultimo elenco vengono individuati a seguito di sorteggio, a cura del Rettore, gli ulteriori 4 componenti della Commissione;
  - per i posti di professore di seconda fascia, il Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto designa un professore eventualmente individuato tra i docenti di ruolo del Politecnico di Bari, e propone un elenco composto da almeno 4 professori non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Bari ovvero di uno stesso altro Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 3, 4 e 5. Fra i nominativi presenti in quest'ultimo elenco vengono individuati a seguito di sorteggio, a cura del Rettore, gli ulteriori 2 componenti della Commissione.
2. Il Rettore, prima di procedere all'emanazione del decreto di nomina, rende pubblica la delibera del Consiglio di Dipartimento, contenente la proposta di composizione della Commissione, inserendola sulla pagina web del Politecnico dedicata alla procedura di chiamata per un periodo non inferiore a dieci giorni.
3. I componenti della Commissione in ruolo presso Atenei italiani devono essere già inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, Legge 240/2010 ovvero in possesso, alla data di individuazione da parte del Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto, dei requisiti richiesti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione a dette commissioni nell'ultima tornata disponibile, e devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza di appartenenti, allo stesso macrosettore concorsuale. La verifica è demandata al Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto, il quale può utilizzare a tal scopo le informazioni disponibili nelle banche dati bibliografiche "Web of Science" e "Scopus" e contenuta nella delibera relativa agli adempimenti di cui al comma 1.  
A seguito del provvedimento di nomina della Commissione da parte del Rettore, i componenti della Commissione non già inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, Legge 240/2010 devono comunque attestare con apposita autocertificazione il possesso dei parametri di qualificazione scientifica e dei requisiti necessari alla partecipazione a dette commissioni nell'ultima tornata disponibile.  
A seguito di rinuncia o indisponibilità del componente della Commissione designato, il Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto designa un nuovo componente secondo quanto prescritto al comma 1. A seguito di rinuncia o indisponibilità di un componente della Commissione individuato con il sorteggio, si procede a nuovo sorteggio fra i nominativi presenti nell'elenco predisposto dal Consiglio del Dipartimento e non selezionati con il sorteggio precedente. Quando necessario, il Consiglio del predetto Dipartimento provvede ad individuare una ulteriore elenco di professori con gli stessi criteri fissati dal comma 1, in modo tale che il sorteggio avvenga nell'ambito di un numero di professori almeno doppio del numero di componenti della Commissione da nominare.
4. Non possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, Legge n. 240/2010.
5. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

6. Dalla data di pubblicazione decorrono 20 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari.
7. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. In particolare *“qualora un componente della commissione (...) si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dall’art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l’amministrazione, valutata l’esistenza dei presupposti predetti, ha l’obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati”* (Circolare n. 3/2005 del Dipartimento Funzione Pubblica).
8. Inoltre, ciascun componente è sottoposto all’obbligo di astensione laddove sia coautore di oltre il 70% delle pubblicazioni presentate da uno dei candidati ai fini della procedura valutativa.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
10. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante, ruoli che possono essere eventualmente ricoperti da uno stesso componente.
11. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.
12. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, e può svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Le eventuali sedute che prevedano colloqui con i candidati devono essere effettuate in presenza.

#### **Art. 6 – Candidati ammissibili alle selezioni**

1. Al procedimento possono essere ammessi:
  - a. studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16, Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del procedimento;
  - b. candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa idoneità;
  - c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
  - d. studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al D.M. 2 maggio 2011, n. 236, ss.mm.ii..
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, ovvero siano in rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

#### **Art. 7 – Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. Le Commissioni valutano i candidati ammessi al procedimento di cui al presente Titolo II sulla base:
  - a. del curriculum;
  - b. delle pubblicazioni scientifiche;
  - c. dell’attività didattica documentata.
2. I candidati dovranno obbligatoriamente produrre, pena esclusione dalla selezione, un curriculum scientifico e professionale anche in lingua inglese.
3. I candidati dovranno presentare, pena esclusione dalla selezione, l’intera documentazione utile alla valutazione in formato cartaceo ovvero in formato elettronico, con le modalità che saranno

esplicitamente indicate nel bando.

4. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli ulteriori elementi previsti nel bando.
5. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, per i candidati che non rivestano la qualifica di ricercatore universitario o ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B per le selezioni a professore di seconda fascia, oppure che non rivestano la qualifica di ricercatore universitario o ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B ovvero di professore di II fascia per le selezioni a professore di prima fascia, è previsto lo svolgimento di una prova didattica idoneativa eventualmente in lingua inglese. Tale prova didattica sarà relativa a un'area tematica ricompresa nella declaratoria del settore scientifico disciplinare di cui al D.M. 4 ottobre 2000 ss.mm.ii., da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo.
6. Al termine dei lavori, sulla base di tali criteri, la Commissione redige, a maggioranza dei componenti, una graduatoria dei candidati selezionati a svolgere le funzioni didattico- scientifiche per le quali è stata bandita la selezione, in numero pari al massimo a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.
7. La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure selettive del Politecnico di Bari.

#### **Art. 8 – Termine del procedimento**

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore sulla pagina web dell'Ateneo dedicate alla procedura selettiva.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Qualora sia decorso il termine stabilito senza che la Commissione abbia concluso i propri lavori, il Rettore, con provvedimento motivato, provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova, ovvero a sostituire il componente a cui attribuire l'eventuale ritardo nella conclusione dei lavori.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, con relativi allegati, anche per via telematica. I verbali e i relativi allegati sono redatti in lingua italiana. Laddove i componenti della Commissione dichiarino di non comprendere la lingua italiana, i verbali e i relativi allegati saranno redatti in lingua inglese. In tal caso, il responsabile del procedimento, prima dell'emanazione del decreto di approvazione degli atti, dovrà provvedere a far effettuare apposita traduzione giurata in lingua italiana di tutti i verbali e dei relativi allegati.
5. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro sessanta giorni dalla consegna dei verbali al competente Ufficio dell'Amministrazione. Nel caso in cui si sia dovuto provvedere alla traduzione giurata in lingua italiana il termine decorre dal giorno di consegna al responsabile del procedimento della traduzione stessa.
6. Il decreto di cui al precedente comma e la graduatoria sono pubblicati sul sito di Ateneo.

#### **Art. 9 – Chiamate dei candidati**

1. All'esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, propone al Consiglio di amministrazione, entro due mesi dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato primo in graduatoria per la conseguente deliberazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Alla deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, seguirà il decreto rettorale di nomina con la data della presa di servizio.
3. Entro il termine massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione, e comunque successivamente all'emanazione del decreto di nomina di cui al comma precedente, in presenza di motivate ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, il Consiglio di

Dipartimento sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, può proporre al Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, la chiamata di ulteriori candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.

4. Trascorso il termine di centottanta giorni di cui al comma precedente senza che siano state avanzate ulteriori proposte di chiamata, la graduatoria cessa di avere validità.
5. Nel caso in cui il Dipartimento non effettui le proposte di chiamate di cui ai precedenti commi 1 e 3, le risorse saranno riacquisite dal Consiglio di Amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.
6. Le nomine sono disposte dal Rettore con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), Legge n. 240/2010, eventualmente intervenute.

### **TITOLO III - CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, LEGGE N. 240/2010**

#### **Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura di chiamata dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) come professori di seconda fascia**

1. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia nel medesimo settore concorsuale all'interno del quale sono stati assunti presso il Politecnico di Bari, possono essere chiamati come professori di seconda fascia, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, previa valutazione da effettuarsi nell'ambito della procedura di cui al presente articolo.
2. Nel corso del terzo anno di contratto, su istanza dell'interessato, il Dipartimento nel quale presta servizio il ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), avvia il medesimo ricercatore a valutazione ai fini della chiamata come professore di seconda fascia, con delibera assunta in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, previa verifica della sussistenza delle risorse necessarie per finanziare la chiamata. Alla delibera così assunta deve essere assicurata adeguata pubblicità sul sito web del Politecnico, nella sezione dedicate alle procedure di chiamata.

In sede di adozione della delibera, il Consiglio di Dipartimento predispone una relazione dettagliata sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sull'attività di ricerca svolta dall'interessato; successivamente tale relazione deve essere trasmessa alla Commissione di cui al seguente art. 11.

3. Non possono essere chiamati come professori di seconda fascia con la procedura di cui ai precedenti commi coloro i quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, ovvero siano in rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

#### **Art. 11 – Commissione giudicatrice**

1. La valutazione del ricercatore è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore e costituita con le stesse modalità previste per la costituzione della Commissione valutatrice per le procedure finalizzate alla chiamata dei professori di seconda fascia, di cui all'art. 5 del presente Regolamento. I nominativi del professore designato dal Consiglio del Dipartimento e dei 4 professori fra i quali effettuare il sorteggio sono contenuti nella medesima delibera di cui al comma 2 dell'art. 10.
2. Oltre a quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento, della Commissione non possono far parte i professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) è stato chiamato presso il Politecnico di Bari. I commissari dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di

cui all'art. 51 del C.P.C..

3. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante, ruoli che possono essere eventualmente ricoperti da uno stesso componente. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività ad essa affidate, di strumenti telematici di lavoro collegiale, e può svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.
4. La valutazione verte sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sull'attività di ricerca svolta dall'interessato per tutta la durata del contratto e dev'essere condotta nel rispetto dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4/08/2011, n. 344.  
La valutazione viene condotta dalla Commissione sulla base della relazione di cui al comma 2 dell'art. 10 e dell'ulteriore documentazione eventualmente fatta pervenire dal ricercatore interessato.
5. I lavori della Commissione debbono concludersi entro un mese dalla pubblicazione del decreto di nomina sulla pagina web del Politecnico di Bari dedicate alla procedura di chiamata. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
6. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con proprio decreto, successivamente trasmesso al Dipartimento di afferenza del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) per i conseguenti adempimenti.  
In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata con delibera adottata in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
7. La delibera del Consiglio di Dipartimento, unitamente alla valutazione espressa dalla Commissione, sono trasmesse al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione affinché deliberino in merito, rispettivamente, al parere e alla chiamata a professore di seconda fascia del ricercatore valutato.

**TITOLO IV - CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI PRIMA E SECONDA  
FASCIA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA  
ART. 24, COMMA 6, LEGGE N. 240/2010**

**Art. 12 - Modalità di svolgimento della procedura**

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 3, il Dipartimento avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul sito del Dipartimento di un avviso nel quale sono riportati:
  - a. il numero di posti richiesti;
  - b. l'indicazione del Settore Concorsuale e dell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare;
  - c. la fascia di inquadramento;
  - d. la sede di servizio; nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
  - e. il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a quindici giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato contenente l'elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte;
  - f. l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 3, comma 3, lett. f), e gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.
2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di seconda fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura.
3. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della



presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, ovvero siano in rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. La procedura è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono quelle disciplinate dagli artt. 5 e 7 del presente Regolamento rispettivamente per le chiamate nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia.
5. La Commissione formula un motivato giudizio sull'attività del/i candidato/i basato sulla valutazione analitica e l'attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di valutazione di cui al Titolo I.
6. La Commissione, a completamento dei propri lavori, individua il/i candidato/i maggiormente qualificato/i a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito/sono stati banditi i posti in numero pari ai posti dichiarati come disponibili nell'ambito della procedura. La Commissione conclude i propri lavori nei termini previsti all'art. 8.
7. La procedura di chiamata del/dei candidato/i è disciplinata dai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 9 del presente Regolamento.

#### **TITOLO V – CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, LEGGE N. 230/2005 SS.MM.II.**

##### **Art. 13 – Proposta e procedura di chiamata diretta o per chiara fama**

1. La copertura di posti di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata diretta può riguardare:
  - a. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
  - b. studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
  - c. studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con D.M. 1 luglio 2011.
2. Alla procedura di chiamata diretta o per chiara fama di cui al presente articolo, si applicano le incompatibilità previste al comma 2 del precedente articolo 6.
3. La proposta di chiamata può essere adottata dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le chiamate dei professori di prima fascia, e dai professori di prima e seconda fascia per quelle dei professori di seconda fascia.
4. I Consigli di Dipartimento possono proporre altresì la copertura di posti di professori di I fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
5. Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, valutata la compatibilità economica e finanziaria e la programmazione triennale.
6. Le delibere del Consiglio di Amministrazione unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, vengono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, sentito il CUN, può autorizzare le chiamate.

##### **Art. 14 – Nomina a seguito di chiamata diretta o per chiara fama**

1. Il Rettore, con proprio decreto dispone:
  - a. per la chiamata diretta, la nomina a professore di prima o seconda fascia determinando la relativa classe di stipendio, sulla base del percorso professionale, accademico, scientifico e dell'eventuale anzianità di servizio dello studioso;
  - b. per la chiamata di chiara fama, la nomina a professore di prima fascia e l'attribuzione della relativa classe di stipendio sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti

accademici, dell'eventuale anzianità di servizio e di ogni altro utile elemento di valutazione.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 15 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, emanato ai sensi dell'art.18, Legge n. 240/2010, entra in vigore dal 1° novembre 2018.
2. Il presente Regolamento non si applica alle procedure il cui bando è stato approvato antecedentemente alla data del 1° novembre 2018, e per le quali continueranno ad applicarsi le norme previste dal precedente *"Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010"*, emanato con D.R. n. 284 del 29 luglio 2014.

### Art. 16 - Abrogazioni di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti norme che contrastino con la disciplina in esso contenuta, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 del precedente art. 15.